

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2020, n. 398.

D.Lgs. n. 152/06, D.M. n. 31/2015 e L. R. n. 11/09. Bonifica dei siti contaminati. Differimento adempimenti conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“D.Lgs. n. 152/06, D.M. n. 31/2015 e L.R. n. 11/09. Bonifica dei siti contaminati. Differimento adempimenti conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19”** e la conseguente proposta dell'assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di differire i termini previsti nei procedimenti di bonifica, ai sensi degli artt. 242 e 249 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. n. 31/2015, in corso alla data del 23 febbraio 2020 o autorizzati successivamente a tale data, di un periodo pari a quello intercorrente tra la medesima data ed il 15 maggio 2020, fatto salvo che il differimento comporti la diffusione incontrollata dell'inquinamento e rischi immediati per la salute umana, fermo restando che il Soggetto obbligato ha la potestà di rispettare i termini stessi qualora ciò sia possibile senza rischi per gli operatori;

2. di stabilire che, ove la legislazione nazionale dovesse prevedere una proroga alla citata scadenza del 15 maggio, tale scadenza si intende automaticamente aggiornata;

3. di disporre la trasmissione del presente atto alle Province e ad ARPA Umbria ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza e la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria, alla pagina ambiente, sezione bonifiche;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel B.U.R. (*Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*).

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Morroni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06, D.M. n. 31/2015 e L. R. n. 11/09. Bonifica dei siti contaminati. Differimento adempimenti conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In materia di bonifica dei siti contaminati, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*, ed in particolare, la Parte IV, Titolo V *“Bonifica di siti contaminati”*, attribuisce alla Regione la competenza di approvare, mediante l'indizione di Conferenze di Servizi, i progetti presentati dal Soggetto responsabile/non responsabile della contaminazione, individuato come soggetto obbligato alla bonifica del sito contaminato.

Appare opportuno rammentare che la Regione Umbria con deliberazione del Consiglio regionale 5 maggio 2009, n. 301 ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti con annesso Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, e con legge regionale 13 maggio 2009 n. 11, ha dettato le *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica delle aree Inquinate”*.

Ancora, con deliberazione di Giunta regionale 13 dicembre 2010, n. 1814 sono state approvate le *Linee Guida in materia di bonifica di siti inquinati*, con le quali viene esplicitato l'iter autorizzativo, le competenze degli Enti interessati per i procedimenti amministrativi di competenza regionale in materia di bonifiche.

In tale panorama, il Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche - e nello specifico le competenze sono in capo alla Sezione Aree inquinate, siti da bonificare, danno ambientale, educazione ambientale - è l'Autorità responsabile dei procedimenti di bonifica nella Regione Umbria, deputata al rilascio delle autorizzazioni/approvazioni dei Piani di caratterizzazione, Analisi di Rischio, Progetti di bonifica/MISO/MISP, Piani di monitoraggio, secondo i termini previsti nel citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Ad oggi i siti da bonificare nella Regione Umbria sono n. 235, pubblici e privati, di cui 127 inseriti nell'Anagrafe regionale dei siti oggetto di procedimento di bonifica - Aggiornamento elenco al 31 marzo 2020, n. 93 in provincia di Perugia e n. 34 in Provincia di Terni.

L'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha comportato l'emanazione di successivi decreti ministeriali a partire dal decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", ha avuto effetti e continua ad averne sull'intera Nazione, in tutti i settori ed attività.

In particolare, il settore delle bonifiche non è esente dai pesanti influssi conseguenti la pandemia in corso.

Appare opportuno ricordare che l'*Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti* è un'attività ricompresa nell'allegato al D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, e quindi tale attività risulta non essere sospesa in forza dell'art. 1 del decreto citato.

L'evidente stato di emergenza è stato inoltre confermato, per quanto riguarda le procedure amministrative, con l'emanazione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ed in particolare dell'art.103 che stabilisce, tra l'altro, che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, termine così prorogato ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

L'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ha dato l'avvio della cosiddetta Fase 2 sull'intero territorio nazionale, consentendo, tra l'altro, la ripresa di diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all'ingrosso ad essi correlati, nonché la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili.

Tale riapertura, se da un lato consente di avviare nuovamente le attività precedentemente sospese, dall'altro potrebbe configurare comunque un rallentamento nella esecuzione delle stesse attività a causa del sovraccarico di lavoro accumulato nei mesi di lockdown, con conseguenti difficoltà gestionali e ritardi.

Pertanto, è indubitabile comunque che allo stato attuale qualsiasi attività non urgente e differibile comporti difficoltà operative non indifferenti.

A riprova di ciò, si assiste ad una costante ricezione di comunicazioni, da parte dei soggetti tenuti ad azioni di bonifica, con le quali si rappresenta l'impossibilità di operare, o per mancanza di condizioni di sicurezza - in quanto le operazioni richiedono assembramenti di operai senza possibilità di garantirne la tutela sanitaria - o per indisponibilità del personale o ancora dei servizi ancillari (laboratori di analisi chimiche, geotecniche...). In estrema sintesi, per molte aziende responsabili dell'inquinamento e alcune aziende operanti nel settore delle bonifiche si assiste a condizioni di limitata operatività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Gli atti che autorizzano le attività di bonifica spesso prescrivono, tra l'altro, condizioni temporali entro le quali effettuare gli interventi, o comunque i progetti stessi prevedono un cronoprogramma che viene fatto proprio nell'atto autorizzativo, vincolando nei fatti le attività al rispetto di scadenze ben precise.

Si specifica che, in caso di inadempienza degli stessi soggetti responsabili dell'inquinamento, la Regione si avvale, in riferimento a quanto disposto dall'art. 31 punto 1. c) della sopra citata L. R. n. 11/2009, del Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, della Provincia pertinente per territorio, così come stabilito al punto 11 delle Linee Guida in materia di bonifica di siti inquinati approvate con deliberazione di G.R. n. 1814/2010, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

Inoltre, si rammenta che ai sensi dell'art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006, sono previste sanzioni pecuniarie e profili penali per chi determini inquinamento a causa dell'inazione ovvero del non rispetto del progetto approvato di bonifica.

In tale scenario, un'azione sanzionatoria per un mancato adempimento che non comporti inquinamenti, oltre che apparire spropositata ed immotivata, comporterebbe una serie di adempimenti amministrativi diretti ed indiretti, connessi alle probabili azioni di tutela giuridico-amministrativa che le imprese porterebbero innanzi.

Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene opportuno adottare misure temporanee di gestione dei procedimenti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, si rende necessario, per le motivazioni sopra richiamate, nei confronti dei Soggetti obbligati alla bonifica dei siti contaminati che si trovino oggettivamente impossibilitati a rispettare i termini previsti negli atti autorizzativi conseguentemente adottati, di differire i suddetti termini secondo lo stesso periodo temporale previsto dal citato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 così come prorogato ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, pari ad un massimo di 82 giorni, a meno di ulteriori proroghe operate a livello nazionale, fatto salvo che il differimento comporti la diffusione incontrollata dell'inquinamento e rischi immediati per la salute umana. Resta ferma la potestà,

ove le condizioni lo consentano senza rischio per gli operatori, da parte del soggetto obbligato di rispettare i termini stessi.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 maggio 2020, n. **3943**.

D.D. n. 3333/2015 e s.m. int., relativa al bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti previsti dal PSR per l'Umbria 2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.2., tipologia di intervento 4.2.1. Utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dal contributo di solidarietà per le aree colpite dal sisma in attuazione della D.G.R. n. 1273 del 12 novembre 2018 - Integrazione per la ditta BARTOLONI CARNI DI BARTOLONI ELISABETTA & C. del finanziamento concesso con D.D. n. 12143 del 22 novembre 2018.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati:

— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto, la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— la Decisione della Commissione C(2015)4156 del 12 giugno 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Umbria 2014/2020, di cui la Giunta regionale con deliberazione del 29 giugno 2015 n. 777 ha preso atto;

— il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

— la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 28 gennaio 2020 C(2020)567 final con la quale è stata approvata la modifica (PO6) del PSR per l'Umbria 2014-2020, ratificata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 71 del 12 febbraio 2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3333 del 19 maggio 2015, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'implementazione della Misura 4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020, successivamente modificato con D.D. n. 9724 del 17 dicembre 2015, con D.D. n. 2494 del 31 marzo 2016, con D.D. n. 4698 del 15 maggio 2017, con D.D. n. 11225 del 30 ottobre 2017, con D.D. n. 12401 del 23 novembre 2017, con D.D. n. 1057 del 5 febbraio 2018, con D.D. n. 1241 dell'8 febbraio 2018 e con D.D. n. 4126 del 27 aprile 2018;